



CIRCOLARE N. 2

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICI II-V

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Prot. Nr.

Allegati:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministri
ROMA

Alle Autorità amministrative
indipendenti
LORO SEDI

E p c.:

Al Presidente della Sezione controllo
Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Agli Uffici Centrali di Bilancio
LORO SEDI

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori dei conti o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – Elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Annessi 2023

Con riguardo alla procedura di annessione al Bilancio di previsione dello Stato di cui all'oggetto, valida ai fini della definizione degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali eroganti i contributi di natura ordinaria per l'anno 2023, questo Dipartimento ha – tra le altre - emanato le circolari n. 8 del 22 marzo 2019, n. 9 del 5 marzo 2018 e n. 11 del 7 marzo 2017, ai cui contenuti procedurali e di individuazione dei criteri si fa integrale rinvio.

Tenuto conto delle particolari condizioni legate al perdurare dell'emergenza sanitaria ed al fine di consentire lo svolgimento della ricognizione di cui al successivo punto 1, funzionale all'esigenza di predisposizione degli elenchi annessi al disegno di legge di Bilancio per l'esercizio 2023, si ridefinisce come segue il calendario di attività:

1. FASE RICOGNITIVA: **16 maggio 2022**, termine entro il quale le Amministrazioni centrali comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti della ricognizione degli enti che hanno beneficiato di contribuzione ordinaria nel 2021;
2. FASE DI ACQUISIZIONE DEI BILANCI: **15 luglio 2022**¹, termine entro il quale le Amministrazioni beneficiarie devono pubblicare oppure trasmettere, dalla casella mail istituzionale dell'ente, esclusivamente alla casella dedicata bilanciannessi@mef.gov.it, il proprio bilancio 2021;
3. FASE DI RILEVAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI: **30 settembre 2022**, termine entro il quale le Amministrazioni dovranno comunicare quali enti non abbiano ottemperato alla pubblicazione o trasmissione del proprio bilancio 2021.

Gli Uffici centrali del Bilancio – nell'ambito delle proprie funzioni e competenze – vorranno fornire ogni utile supporto alle Amministrazioni centrali nella ricognizione dei soggetti risultanti beneficiari di erogazioni ordinarie nell'anno 2021.

Come già precisato con le succitate circolari, per le Autorità amministrative indipendenti, per le quali opera il dispositivo dell'articolo 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, saranno

¹ L'articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” prevede che gli enti che non abbiano fatto pervenire alla **data del 15 luglio** il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero interessato, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione.

diramate apposite istruzioni, ai fini della pubblicazione dei bilanci consuntivi in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si confida nella fattiva collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di acquisizione dei bilanci e dei rendiconti 2021 da annettere al bilancio di previsione dello Stato relativo all'esercizio 2023.

Il Ragioniere generale dello Stato